

Mittente: Tribunale Ordinario di Milano

R.G.: 1779/2013/LAV

Oggetto: ACCOGLIMENTO PARZIALE

Data Ricezione: 27 marzo 2013 09:53:08

Messaggio:

Comunicazione di cancelleria
Sez/Coll.: LA

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 1779 / 2013
Giudice: CIPOLLA SARA
Ricorr. principale: VIARENGO GIAMPAOLO
Resist. principale: TELECOM ITALIA SPA

Oggetto: ACCOGLIMENTO PARZIALE
Descrizione: ACCOLTO PARZIALMENTE PER LE PARTI (2 parti)

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27 marzo 2013 09:52
Registrato da MIZZI ADA





Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

RGL 1779/2013

GIAMPAOLO VIARENGO
contro
TELECOM ITALIA SPA

ORDINANZA EX ART 1 COMMA 49 L.92/2012

Il Giudice, dott.ssa Sara Cipolla
premessi i fatti come da ricorso e memoria
sulla base degli atti e dei documenti di causa,
decidendo sulla domanda di impugnativa del licenziamento intimato in data
4.4.2012, provvede come segue.

Giampaolo Viarengo è stato assunto in Telecom Italia spa in data 12.05.1997
ove, dal 2004, ha svolto mansioni di venditore - account manager dapprima
inquadrate nel IV livello e dal 2009 al V livello ccnl telecomunicazioni.

In particolare, il ricorrente era assegnato alla funzione top clients - area
territoriale nord ovest che si occupa delle attività di commercializzazione e vendita
di beni e servizi realizzati direttamente da Telecom nei confronti delle imprese
medio-grandi.

In data 20.3.2012, riceveva una contestazione disciplinare con la quale la convenuta gli addebitava la commissione di una serie di irregolarità - come meglio descritte nella lettera- avvenute nella conclusione delle operazioni commerciali con clienti del suo portafoglio, in particolare afferenti al fornitore Kelya/Net Team ed al contratto di leasing n. 465237 del valore di € 1.912.502,16 concluso in data 29.12.2009 con il cliente Bienne e con ordine di acquisto n. 4000226545 avente per oggetto applicazione Elwira per la gestione di squadre di lavoro.

Ritenute non accoglibili le giustificazioni rese con lettera del 23.03.2012, la società convenuta intimava il licenziamento in data 26.03.2012.

Parte ricorrente lamentava la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, del principio di immediatezza e della carenza di giusta causa.

Parte resistente contestava la presunta tardività della contestazione rilevando che Telecom Italia spa era giunta a conoscenza delle gravi irregolarità commesse dal ricorrente all'esito di un procedimento di ispezione interna, terminato in data 27.02.2012.

Contestava la genericità della contestazione e l'insussistenza della giusta causa da individuarsi nel sistema fraudolento posto in essere dal ricorrente e dagli altri venditori allo scopo di favorire transazioni fraudolente utilizzando il sistema del finanziamento in leasing.

E' fondata la doglianza sollevata da parte ricorrente con riferimento alla violazione del principio di immediatezza.

Il principio di immediatezza si configura come un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

7

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (cfr. Cass. 15649/2010).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la contestazione inviata al ricorrente in data 20 marzo 2012 scaturiva da un'indagine interna conclusasi il 27.02.2012.

Pertanto, non è possibile sostenere che il tempo di appena un mese impiegato per la predisposizione e l'invio della lettera di contestazione disciplinare dalla fine dell'indagine interna, sia lesivo del diritto di difesa del ricorrente.

Diversa valutazione deve effettuarsi con riferimento al tempo della effettiva conoscenza da parte della convenuta dei fatti addebitati al ricorrente e dunque, del tempo trascorso dalla commissione dei fatti addebitati e relativi alla stipulazione del contratto di leasing n. 465237 nel 2009 cui si riferiscono le mancanze poste in essere dal ricorrente e l'inizio dell'indagine interna, nel corso del 2011 (cfr. pag. 5 della memoria) tenuto conto che, per quanto concerne i fatti addebitati al ricorrente, sono risultate essenziali le segnalazioni provenienti da fornitori esterni (cfr. pag. 16 della memoria e doc. 3 e 4 fasc. resistente) datate 6.02.2012 e dunque, riferibili ad epoca successiva all'inizio dell'audit interna.

Nel caso di specie, è pacifico che le mancanze addebitate al ricorrente risultano dalla documentazione in possesso della società sin dal 2009.

Parte ricorrente sostiene infatti, che la società aveva perfetta conoscenza delle operazioni economiche che il ricorrente aveva posto in essere dal momento che le stesse, tenuto conto dell'importante valore economico, non sarebbero potute avvenire senza l'autorizzazione dei superiori gerarchici del ricorrente ed in particolare, della Forza Vendite e delle altre Funzioni Aziendali.

Osserva peraltro, che la contestazione mossa si riferisce non già ad una operazione di nuova stipulazione bensì ad un'operazione di ri-contrattualizzazione

J

di altri due contratti di leasing stipulati con il cliente Bienne che erano stati, all'epoca della loro stipulazione, gestiti dal sig. Toselli.

Parte resistente replicava agevolmente a tale contestazione rilevando di aver provveduto a licenziare tutti i lavoratori appartenenti alla Funzione Vendita dell'area territoriale Nord Ovest, sia dirigenti sia quadri sia impiegati di IV, V e VI livello (cfr. pag. 17 della memoria).

Tuttavia, tale allegazione non è di per sé sufficiente a provare che la convenuta non fosse a conoscenza da tempo dei fatti addebitati.

La deduzione difensiva in atti non basta infatti, ad escludere la conoscenza da parte dei vertici aziendali del sistema fraudolento riferito come noto solo a partire dall'esito dell'indagine interna terminata a febbraio 2012.

In base ai principi di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, è evidente che spettava alla società convenuta, datore di lavoro del ricorrente, allegare e provare che, nonostante la disponibilità dell'intera documentazione contrattuale relativa al contratto n. 465237 nel 2009, la stessa non aveva avuto alcuna tempestiva conoscenza del sistema truffaldino che sorreggeva anche la stipulazione contestata al ricorrente.

Nella specie, non sono state allegare ragioni obiettive capaci di far ritardare il tempo della percezione dei fatti addebitati, ma semplicemente dedotta la soluzione della società a rimedio di quanto accertato mentre nulla è stato dedotto in ordine alle ragioni del ritardato - rispetto al tempo della commissione dei fatti - dell'inizio dell'indagine interna.

In proposito, si osserva che le allegazioni svolte dalla società convenuta appaiono contraddittorie quanto al tempo della conoscenza dei fatti.

In un primo tempo, infatti la società riferiva, senza spiegarne le ragioni, di aver iniziato l'indagine interna nel corso del 2011 (cfr. cap. 6 della memoria); poi, con riferimento alla contestazione mossa al ricorrente aggiungeva che l'attività d'indagine aveva avuto inizio su segnalazioni provenienti da fornitori interni ossia dalle dichiarazioni rese dall'A.D. di Kelyan che tuttavia risalgono al 6.02.2012.

J

Se così è, davvero non è dato comprendere e la società non offre a prova circostanza specifiche sul punto, quando e sulla base di quali elementi di fatto la società convenuta avesse avuto effettiva conoscenza delle irregolarità commesse dal ricorrente e relative al contratto n. 465237 del 2009.

Per tali ragioni, deve ritenersi fondata la doglianza mossa dalla parte ricorrente con riferimento alla violazione del principio di immediatezza.

Quanto alle conseguente, tenuto conto della mancata contestazione da parte del ricorrente del fatto addebitato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (che non consente dunque, di escludere la sussistenza del fatto addebitato ai sensi dell'art 18 comma 4), deve pertanto, applicarsi nel caso in esame il comma 5 dell'art 18 L. 300/1970, con la conseguenza che deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro alla data del 26.03.2012 e la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che si determina in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità aziendale del ricorrente, delle dimensioni della convenuta e del comportamento delle parti.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, come da dispositivo.

PQM

Dichiara risolto il rapporto alla data del 26.3.2012 e visto l'art 18 comma 5 L. 18/1970, condanna TELECOM ITALIA Spa a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che si determina in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, oltre accessori di legge.

Milano, 25.03.2013

il Giudice del Lavoro

Manda alla cancelleria per gli avvisi.

